

- In questo numero:
- IIDD: <CAPITAL GAIN> E RISARCIMENTO DANNI
- DIRITTO SOCIETARIO: STERILIZZAZIONE DELLE PERDITE ANCHE PER I BILANCI 2021
- ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE: FORZA MAGGIORE PER MANCATO PAGAMENTO DI IMPOSTE
- IMU: ESENZIONE PER RESIDENZA IN DUE COMUNI PER ABITAZIONE PRINCIPALE
- IIDD-REDDITI DIVERSI: ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE-CESSIONE E RECESSO

IIDD: <CAPITAL GAIN> E RISARCIMENTO DANNI

La Cassazione (sentenza n. 5275 del 17.2.2022) è intervenuta per stabilire se un **risarcimento danni**, percepito in relazione al possesso di una partecipazione societaria, sia da considerare, o meno, materia imponibile ai fini del **<capital gain>**. L'art. 6, comma II, del TUIR prevede che i **proventi** conseguiti in **sostituzione di redditi** e le **indennità** conseguite a titolo di **risarcimento di danni** per la perdita di redditi, costituiscono **redditi della stessa categoria** di quelli sostituiti o perduti. In merito la Suprema Corte osserva che preliminarmente si debba verificare la **natura del ristoro**, se cioè esso costituisca **<danno emergente>** o **<lucco cessante>**. Nel **primo caso** siamo in presenza di una fattispecie del tutto **slegata dal reddito**, mentre nel **secondo caso** il risarcimento **<sostituisce>** il **reddito**. Nel caso di specie, nell'ambito di una società di capitali, i soci di maggioranza, abusando del loro potere, in violazione dell'art. 1375 del Codice civile, compivano **operazioni sul capitale** che arrecavano **danno al socio di minoranza**, in procinto di cedere la propria quota. Il conseguente risarcimento del danno, liquidato **in forma transattiva**, veniva giudicato dalla Cassazione **sostitutivo di reddito**, e quindi da assoggettare a tassazione.

DIRITTO SOCIETARIO: STERILIZZAZIONE DELLE PERDITE ANCHE PER I BILANCI 2021

Nell'ambito del decreto **<Milleproroghe>** è prevista la possibilità di **<sterilizzare>** anche le **perdite** che emergono dai **bilanci 2021**. Pertanto, per le perdite dell'esercizio 2021, l'**obbligo di ripianamento** è differito fino al **bilancio 2026**; sono pertanto **<sospese>** alcune norme del Codice civile, come avvenuto per le perdite 2020, ripianabili entro i bilanci 2025. In particolare **non** operano gli **articoli** che prevedono lo **scioglimento** della società per **riduzione del capitale per perdite** al di **sotto del minimo** o per **perdita del capitale** (artt. 2446, 2447, 2482-*bis*, 2482-*ter*, 2484 e 2545-*duodecies*). L'assemblea pertanto può deliberare di **rinvviare tali decisioni** fino alla **chiusura dell'esercizio 2026**; quindi, fino all'assemblea che approva il bilancio per quest'ultimo esercizio non opera la causa di scioglimento della società. Ovviamente, resta l'**obbligo di informativa**, che impone agli amministratori di **convocare <senza indugio>** l'assemblea per illustrare la situazione, **dopo di che decideranno i soci** sul da farsi. La norma impone una **distinta indicazione**, in Nota integrativa, delle **perdite <sospese>** con specificazione, in appositi prospetti, della **loro origine**, nonché delle eventuali movimentazioni intervenute nell'esercizio.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE: FORZA MAGGIORE PER MANCATO PAGAMENTO DI IMPOSTE

Secondo la Commissione tributaria regionale di Torino (sentenza n. 800/3/21 del 13.10.2021), **non** rientrerebbe tra le **<cause di forza maggiore>** (art. 6, comma V, del D.Lgs. n. 472/1997) il **pignoramento** presso terzi subito dal contribuente, con conseguente **blocco dei conti correnti**. Sia la giurisprudenza prevalente, sia la prassi amministrativa convergono che la nozione di **<forza maggiore>** comporti la **sussistenza** sia di un **elemento oggettivo** (relativo alle circostanze anomali ed estranee al contribuente), sia un **elemento soggettivo** (costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, **adottando misure appropriate**, senza incorrere in sacrifici eccessivi). Per i giudici, tale vicenda è anche **conseguenza** della **mancata scelta di adeguate cautele**, vale a dire di iniziative dirette a prevenire e comunque a gestire la propria situazione di crisi di liquidità e/o insolvenza, **ricorrendo agli istituti** a tal fine **previsti dall'ordinamento** sia per gli imprenditori, sia per i debitori comuni (ad esempio, **<sovraindebitamento>**). Sono state invece valutate come **circostanze estranee alla sfera volitiva del contribuente** i ritardi nei **pagamenti ad opera della Pubblica**

Amministrazione (Commissione tributaria del Lazio del 26.6.2019 n. 3898). Le **circostanze estranee** devono essere **non evitabili**, malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso, **senza** tuttavia dover ricorrere a **sacrifici eccessivi** (Cassazione, sentenza n. 22153 del 22.9.2017). Vi sono anche **sentenze di segno opposto**, tra tutte, Commissione tributaria regionale del Lazio, sentenza n. 3934 del 19.8.2021; in quest'ultimo caso, il pagamento del debito era avvenuto non appena disposto il dissequestro del conto.

IMU: ESENZIONE PER RESIDENZA IN DUE COMUNI PER ABITAZIONE PRINCIPALE

L'art. 5-*decies* del D.L. n. 146/2021, modificando il comma 741, let. *b-*, della Legge n. 160/2019, prevede che nel caso in cui i **componenti del nucleo familiare** abbiano stabilito la **dimora abituale** e la **residenza anagrafica** in **immobili diversi** situati nel **territorio comunale** o in **comuni diversi**, le agevolazioni IMU per l'abitazione principale, e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, **si applicano per un solo immobile**, scelto dai componenti del nucleo familiare. La **scelta** di quale unità immobiliare destinare ad abitazione principale è **rimessa al contribuente**, che dovrà indicarla, si ritiene, **mediante la dichiarazione IMU**. Solo nel caso di **effettiva separazione** dei coniugi è possibile l'**esenzione <doppia>**. La disposizione produce **effetti dal 2022**, non trattandosi di norma di **interpretazione autentica**.

IIDD-REDDITI DIVERSI: ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE-CESSIONE E RECESSO

La Commissione tributaria regionale del Veneto (sentenza n. 107/2/2022), contrariamente a quanto accertato dall'Agenzia delle Entrate, ha stabilito che la **cessione di azioni** da parte di alcuni soci alla società (che **acquista azioni proprie**) **non** può essere riqualficata come operazione di **recesso**. La differenza non è di poco conto, in quanto la cessione di partecipazioni, prevista dall'art. 67 del TUIR, consente la riduzione della plusvalenza, che si realizza con la cessione, tramite la **rideterminazione del valore** d'acquisto della partecipazione (<rivalutazione> ai sensi della legge n. 448/2001), **mentre il recesso**, in quanto reddito di capitale (art. 47, comma VII, del TUIR), **no**. La sentenza, respingendo l'accertamento, evidenzia che la **riqualificazione dell'operazione** (da cessione di azioni in recesso dalla società) avrebbe richiesto la **contestazione**, e quindi la dimostrazione, da parte dell'ufficio della **tenuta, da parte dei soci cedenti/recedenti**, di un comportamento in **abuso del diritto** (ex art. 10-*bis* della Legge n. 212/2000) e dell'**elusione fiscale**.

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	31/03/22	31/12/21	31/12/20	CAMBI	31/03/22	31/12/21	31/12/20	SPREAD	31/03/22	31/12/21	31/12/20
3 mesi	(0,46)	(0,57)	(0,54)	Euro - Usd	1,110	1,133	1,203	Btp vs BUND 10 years	150	136	108
6 mesi	(0,37)	(0,54)	(0,52)	Euro - yen	135,2	130,4	129,2				
1 anno	(0,07)	(0,49)	(0,50)								

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.